I QUADERNI DELL' ISEA

INFORMAZIONE AMBIENTALE

DIRITTO DI INFORMAZIONE, ACCESSO, CONSULTAZIONE



INFORMAZIONE AMBIENTALE

DIRITTO DI INFORMAZIONE, ACCESSO, CONSULTAZIONE



Il diritto di informazione, di accesso, di consultazione costituiscono un insieme di diritti strettamente correlati tra loro che caratterizzano una società moderna (la società dell'informazione) che intende, in termini di "sostenibilita'", tutelare l'ambiente ma anche promuoverlo in termini di fruizione, di economia locale, di sviluppo sociale.

L'ambiente è un bene di tutti i cittadini (per questo gli amministratori pubblici sono legittimati a decidere sull'ambiente) prima di essere una semplice competenza di una pubblica amministrazione e poiché l'ambiente è un bene comune, per questo i cittadini devono partecipare e decidere con le PA sull'ambiente; ed è per questo che i cittadini devono essere informati.

Il principio di trasparenza, art 1 del dlgs 33/2013

Principio generale di trasparenza

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Principio generale di trasparenza

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

LINEE GUIDA

Per affrontare il problema della valorizzazione e della tutela dell'ambiente intendiamo porre all'attenzione le "linee guida" in materia di informazione ambientale con la finalità di creare idonee condizioni perché tutti i cittadini possano esercitare al meglio i diritti di informazione, di accesso, di consultazione.

Le linee guida hanno lo scopo di contribuire ad eliminare vincoli e barriere burocratiche che seguono principi diametralmente opposti a quelli della trasparenza, della accessibilità totale, della partecipazione alle decisioni.

LINEE GUIDA

Le linee guida comprendono quindi le norme relative a ciascun diritto specifico preso in esame e la tipologia dei dati che devono essere resi pubblici sul sito degli enti pubblici per un accesso diretto ed una fruizione completa degli stessi dati.

Il principio di base è che i dati pubblici, essendo formati e prodotti da P.A., devono essere "disponibili" per i cittadini sempre, completamente, senza limiti di tempo, senza riserve dovute alla discrezionalità burocratica.

Definizione di informazione ambientale art. 1 dlgs 195/2005

informazione ambientale: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e le interazioni tra questi elementi;

2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, nonchè le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai punti 1) e 2);

4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al punto 3);

6) lo stato della salute e della sicurezza umana, la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3)

Tutta la legislazione comunitaria e nazionale si muove ormai su principi, criteri, norme tecniche contrassegnati dai concetti di amministrazione aperta, accessibilità totale, trasparenza totale, dato aperto, amministrazione digitale, siti web istituzionali che costituiscono l'interfaccia informativa ed amministrativa tra cittadini e P.A. con la pubblicazione piu' ampia di atti, documenti, dati pubblici, validi sotto il profilo giuridico.

Nella realtà cosa accade?

Accade che questi principi e questa apertura/ trasparenza/ accessibilità totale non esiste se non per lo "stretto necessario" e ad un livello amministrativo che finisce con il limitare il diritto di informazione e di accesso fino a "negarlo" di fatto per i limiti e le barriere poste ai cittadini.

Articoli 39 e 40 del dlgs 33/2013

Comma 1 dell'art. 39: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche' le loro varianti;
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. "
Art. 40 comma 1
1 - In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonchè dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2 - Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformita' a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonchè le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

DATI GENERALI ED AMBIENTALI DA PUBBLICARE SUI SITI WEB ISTITUZIONALI

Dati che devono essere pubblicati sul sito: principi di base

Dal 1.1.2013 il sito è il contenitore di dati e di atti pubblici che quindi devono essere pubblicati obbligatoriamente a pena di illegittimità degli stessi atti e/o di nullità.

In particolare, l'art. 8 del dlgs 33/2013 stabilisce che i documenti devono essere pubblicati tempestivamente, che devono essere mantenuti ed aggiornati, che devono restare in linea per 5 anni e dopo la normativa sugli archivi digitali obbliga a tenere in archivio ed in linea tutti i documenti perché sono documenti pubblici.

La qualità delle informazioni

Art. 6, comma 1, del dlgs 33/2013 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7. 2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Art. 12 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
Art. 16 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 17 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
Art. 18 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
Art. 19 Bandi di concorso
Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.
Art. 21 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati
relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato.
Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
Art. 24 Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attivita' amministrativa
Art. 25 Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese
Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
Art. 27 Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
Art. 28 Pubblicita' dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
Capo III Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche
Art. 29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche' dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
Art. 30 Obblighi di pubblicazioneconcernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.

Art. 31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione.

Capo IV Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e I servizi erogati

Art. 32 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

Art. 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

Art. 34 Trasparenza degli oneri informativi

Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.

Art. 36 Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Art. 38 Pubblicita' dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

Art. 39 Trasparenza dell'attivita' di pianificazione e governo del territorio

Art. 40 Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

Art. 41 Trasparenza del servizio sanitario nazionale

Art. 42 Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

DATI AMBIENTALI
DI CARATTERE GENERALE

Programmazione

Piani

Progetti

Monitoraggi (di carattere generale; di opere pubbliche; di progetti nel settore dell'ambiente; pubblicazione del progetto di monitoraggio e della relativa metodologia di monitoraggio; ecc.)

Pareri (di carattere legale e tecnico)

Supporto tecnico (a decisioni degli organi, dei dirigenti, dei progetti, di altre amministrazioni; ecc.)

Pubblicazione periodica dei dati (di carattere economico, sociale, ambientale, ecc.)

Procedimenti amministrativi (pubblicazione della denominazione, dell'iter, della durata, della modulistica, del responsabile, dell'accesso all'iter per verificare a che punto è il procedimento, delle determinazioni, degli atti allegati alle determinazioni, dei pareri, dei verbali delle conferenze di servizio, delle metodologie e delle procedure di partecipazione e di consultazione, ecc.)

Esiti contenziosi (di carattere generale e relativi ai procedimenti amministrativi)

Giurisprudenza (ad uso degli uffici e dei cittadini)

Normativa comunitaria, nazionale, regionale di interesse generale, per materia o di interesse per specifici procedimenti amministrativi)

Regolamenti con i relativi allegati

Delibere regionali, provinciali, comunali (e relativi allegati ; tutti gli allegati che sono serviti per deliberare: pareri legali; pareri tecnici; piani;programmi; copertura finanziaria; ecc.

Determinazioni (complete di tutti gli allegati che sono utilizzati per la decisione: pareri legali; pareri tecnici; piani;programmi; copertura finanziaria; etc.

DATI SU SETTORI SPECIFICI DELL'AMBIENTE

PUBBLICAZIONE TEMPESTIVA E COMPLETA DEL TESTO INTEGRALE DI:

- **Monitoraggi, pareri, controlli, verifiche, studi, progetti, procedimenti amministrativi, determinazioni (con le relative prescrizioni tecniche), consultazioni, collaudi (parziali e finali) su :**

✓ **VIA (VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE), VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) , AIA (AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE) ,**

✓ **ARIA, ACQUA, SUOLO ED INQUINAMENTO DEL TERRENO, CEMENTIFICAZIONE DEL SUOLO, RUMORE ED INQUINAMENTO ACUSTICO, CAMPI ELETTROMAGNETICI, RISCHI TECNOLOGICI, PROGETTI URBANISTICI A SUPPORTO DEI PROGETTI E DEI SISTEMI TECNOLOGICI SULL'AMBIENTE, ENERGIE DI VARIO TIPO, PRESENZA DI RADON,PRESENZA DI RADIOATTIVITA'**

- ✓ **CONTROLLO SISTEMA ALIMENTARE**

- ✓ **PIANO REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE DEI RIFIUTI URBANI, SISTEMI DI COMPOSTAGGIO, DI BIOGAS, ECC.**
- ✓ **CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, EMAS, ECOLABEL, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEGLI EDIFICI**

- **Metodologie e protocolli di monitoraggio, verifiche e collaudi**
- **DATI COMPLETI E TRASPARENTI DI CARATTERE SOCIETARIO, GESTIONALE, TECNOLOGICO SUI GESTORI DI SISTEMI,IMPIANTI,SERVIZI NEL SETTORE AMBIENTALE**

CONCLUSIONI

La legislazione ha definito un unico profilo di amministrazione aperta, ad accessibilità totale, ad accessibilità in rete, semplificata, trasparente.

Nella realtà si rileva assenza di indirizzi politico-amministrativi sulla burocrazia trasparente ed accessibile.

La consultazione non è strumento adoperato e diffuso.

L'informazione ambientale è ridotta a mera informazione amministrativa legata alle pratiche amministrative.

L'informazione ambientale deve essere garantita a prescindere dalle pratiche burocratiche perché il territorio e l'ambiente SONO UN BENE COMUNE.

ISEA Onlus propone all' amministrazione comunale di Pontecagnano Faiano di adottare le linee guida presentate in sintesi, adeguandosi alla convenzione di Aarhus e alla normativa in materia di trasparenza, di informazione, di accessibilità totale, di consultazione.



ISEA ONLUS

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

